

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

308^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 21 MAGGIO 1985

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	Pag. 19	Assegnazione	Pag. 4
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA		Nuova assegnazione	5
Variazioni nella composizione	3	Trasmissione dalla Camera dei deputati	3
CONGEDI E MISSIONI	3	Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione	4
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO		Approvazione:	
Trasmissione di documenti	6	«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica ivoriana e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmata ad Abidjan il 30 luglio 1982, con protocollo d'accordo e scambio di note in pari data» (1063) (Approvato dalla Camera dei deputati);	
CORTE DEI CONTI		AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	6
Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	6	ORLANDO (DC), f.f. relatore	6
DISEGNI DI LEGGE		«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e l'Australia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Can-	
Annunzio di presentazione	4		
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	5		

bera il 14 dicembre 1982» (1056) (Approvato dalla Camera dei deputati):

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri Pag. 8
 ORLANDO (DC), f.f. relatore 8

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo e Scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984» (1115);

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 9
 ORLANDO (DC), f.f. relatore 9

«Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo XXI della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, adottata a Washington il 3 marzo 1973, approvato dalla sessione straordinaria delle Parti contraenti, tenutasi a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983» (1113);

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 9
 MARTINI (DC), f.f. relatore 9

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Spagna sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Madrid il 10 ottobre 1983» (1047);

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 11
 MARTINI (DC), f.f. relatore 11

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, con scambio di lettere, firmato a Roma il 13 dicembre 1983» (1220) (Approvato dalla Camera dei deputati):

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 12
 FERRARA SALUTE (PRI), f.f. relatore 12

Discussione e approvazione:

«Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sul soggiorno di lavoratori di uno Stato nell'altro Stato, firmato a Berlino il 27 gennaio 1983» (1065) (Approvato dalla Camera dei deputati):

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 7
 GHERBEZ (PCI) 7
 MARTINI (DC), f.f. relatore 7

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di marina mercantile, firmato a Dakar il 23 aprile 1982» (1064) (Approvato dalla Camera dei deputati):

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri Pag. 10
 GHERBEZ (PCI) 10
 ORLANDO (DC), f.f. relatore 10

«Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra l'Italia e l'AIEA per la modifica dell'Annesso I dell'Accordo di sede relativo al Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, effettuato a Vienna il 3 e il 30 maggio 1983» (1048):

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 12
 GHERBEZ (PCI) 13
 ORLANDO (DC), f.f. relatore 12

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Allegato allo statuto della scuola europea relativo al regolamento della licenza liceale europea, con Allegato e Protocollo, firmati a Lussemburgo l'11 aprile 1984» (1135):

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 14
 GHERBEZ (PCI) 14
 ORLANDO (DC), f.f. relatore 14

Seguito della discussione e rinvio in Commissione:

«Interventi per lo sviluppo della regione Calabria» (1000) (Relazione orale):

PRESIDENTE 18, 19
 * CALICE (PCI) 18
 COVI (PRI), relatore 17
 DE VITO, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17, 18
 GUARASCIO (PCI) 17

GOVERNO

Trasmissione di documenti 6

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 20, 21
 Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 24

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1985

..... 24

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

DE CATALDO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 16 maggio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Aliverti, Buffoni, Carli, Colella, Conti Persini, Damagio, Della Briotta, Donat Cattin, Fiocchi, Garibaldi, Grassi Bertazzi, Panigazzi, Pollidoro, Rebecchini, Saporito, Spano Ottavio, Tomelleri, Ulianich, Vettori.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Brugger, Enriques Agnoletti, Maffioletti, Palumbo, Pozzo, Procacci, Salvi, Taviani e Vella, in Colombia, Ecuador e Brasile, nel quadro dell'indagine conoscitiva sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo e la lotta alla fame nel mondo; Cavaliere, Ferrarri Aggradi, Gianotti, Giust e Mezzapesa, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'UEO.

Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, il deputato Scarlato è sostituito dal deputato Fontana quale componente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 17 maggio 1985, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2309. — «Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-1986, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmecanica, nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, relativamente al periodo 1985-1988» (1349) (*Approvato dalla 10^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

In data 18 maggio 1985, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1804-2026-B. — Deputati CASINI Carlo; CRESCO ed altri. — «Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861» (1141-B) (*Approvato dalla 4^a Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla 2^a Commissione permanente del Senato e nuovamente modificato dalla 4^a Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 2382. — «Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 concernente la disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti» (1350) (*Approvato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 214-491-2688. — Deputati GUERRINI ed altri; STEGAGNINI; TIRABOSCHI. — «Norme per la cessione da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato al comune di Ancona del fabbricato denominato Mole Vanvitelliana» (1354) (*Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

PRESIDENTE. In data 20 maggio 1985, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2775. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali» (1353) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici, previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione.

La 1^a Commissione permanente, udito il parere della suddetta Commissione speciale, riferirà all'Assemblea nella seduta del 22 maggio 1985, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 20 maggio 1985, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro della pubblica istruzione:

«Modifiche alla disciplina esami di maturità» (1351);

«Stato giuridico dei ricercatori universitari» (1352).

In data 17 maggio 1985, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

GIUST, MEZZAPESA, CAROLLO e PACINI. — «Modifica dell'articolo 28 della legge 5 maggio 1976, n. 187, a favore dei marescialli maggiori con qualifica di aiutante o scelto dei corpi di polizia e delle Forze armate collocati a riposo anteriormente al 1^o gennaio 1976. Detrazione di anni 14 e non 18 per la determinazione degli aumenti biennali dello stipendio pensionabile» (1348).

È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

SAPORITO, MEZZAPESA, PACINI, FONTANA, FIMOGNARI e MASCARO. — «Integrazioni all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relativa alla perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti» (1355).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. In data 20 maggio 1985, il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede deliberante:

alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-1986, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica, nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, relativamente al periodo 1985-1988» (1349) (*Approvato dalla 10^a Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 5^a e della 10^a Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 2^a Commissione permanente (Giustizia):

«Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all'applicazione dei magistrati

alla Procura generale presso la Corte di cassazione» (1280), previo parere della 1ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Deputati GUERRINI ed altri. — «Autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a vendere al comune di Chiavalle l'immobile della ex agenzia tabacchi» (1319) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

«Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari» (1321), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione;

«Autorizzazione a cedere all'Amministrazione provinciale di Trieste un immobile appartenente al patrimonio dello Stato, sito in Trieste, via XXX Ottobre n. 7, in permuta di una porzione del nuovo edificio sito nella stessa città, via Lamarmora n. 17, di proprietà di detta Amministrazione» (1327), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

— in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

RUFFINO ed altri. — «Modifiche alle norme riguardanti le imposte sulle successioni e donazioni» (1212), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in materia di viabilità di grande comunicazione» (1317) (Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

PANIGAZZI ed altri. — «Modifica degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 5 maggio 1957,

n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, concernente la denuncia dei depositi per oli combustibili» (1199), previ pareri della 1ª, della 6ª e della 10ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

GIUST e DI STEFANO. — «Modifica del paragrafo 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, concernente norme sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali» (1236), previ pareri della 5ª e della 10ª Commissione;

GIUGNI ed altri. — «Procedure democratiche di approvazione di accordi aziendali» (1299), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Il disegno di legge: VENTURI e BOMBARDIERI. — «Modifica degli articoli 69 e 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato» (1247) — già deferito in sede referente alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) — è stato assegnato alla Commissione stessa in sede deliberante, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 1318.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nella seduta del 16 maggio 1985, la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato il seguente disegno di legge:

Deputati COLONI ed altri. — «Contributo al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in Duino-Aurisina, mediante emissione di una moneta celebrativa dei collegi del Mondo Unito» (1294) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro del tesoro ha trasmesso, in data 17 maggio 1985, ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 74, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica di attuazione della direttiva CEE n. 77/780 in materia creditizia.

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, detto schema è stato deferito alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 27 giugno 1985.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 18 maggio 1985, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 12 aprile 1985 del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, concernente l'ammodernamento degli armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'Esercito.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 14 maggio 1985, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), per gli esercizi dal 1979 al 1983 (*Doc. XV*, n. 75).

Detto documento sarà inviato alla 6ª Commissione permanente.

CNEL, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 14 maggio 1985, ha trasmesso il testo delle osservazioni e proposte sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, approvato da quel Consesso nella seduta del 7 maggio 1985.

Detta documentazione sarà inviata alla 12ª Commissione permanente.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica ivoriana e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmata ad Abidjan il 30 luglio 1982, con protocollo d'accordo e scambio di note in pari data» (1063)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica ivoriana e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmata ad Abidjan il 30 luglio 1982, con protocollo d'accordo e scambio di note in pari data», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

ORLANDO, *f.f. relatore*. Il relatore Vella, assente, mi ha pregato di sostituirlo. Mi rimetto pertanto alla sua relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto anch'io alla relazione scritta del senatore Vella.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica ivoriana e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmata ad Abidjan il 30 luglio 1982, con protocollo d'accordo e scambio di note in pari data.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della convenzione stessa.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sul soggiorno di lavoratori di uno Stato nell'altro Stato, firmato a Berlino il 27 gennaio 1983 (1065) (Approvato dalla Camera dei deputati)»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sul soggiorno di lavoratori di uno Stato nell'altro Stato, firmato a Berlino il 27 gennaio 1983», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

MARTINI, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta del senatore Della Briotta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sul soggiorno di lavoratori di uno Stato nell'altro Stato, firmato a Berlino il 27 gennaio 1983.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 14 del protocollo stesso.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GHERBEZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHERBEZ. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista. La ratifica in discussione affronta parecchi problemi sinora aperti e particolarmente sentiti dai nostri lavoratori che, alle dipendenze delle nostre aziende, operano nella Repubblica democratica tedesca. La

diversità delle norme di legge e di regime tra i nostri due paesi produceva certi disagi nel passato per i nostri connazionali in particolare, sia per quanto riguarda gli aspetti di soggiorno, di libero movimento e di accesso alla scuola, sia per quanto riguarda i problemi dell'assistenza sanitaria, della qualificazione professionale, eccetera. La soluzione concordata di questi aspetti indiscutibilmente giova ai nostri lavoratori e può rappresentare un passo avanti per ulteriori accordi, per concordate regolamentazioni di altri aspetti ancora aperti tra i due paesi, nell'interesse di un interscambio e di una collaborazione sempre più proficua, nonché di un rapporto sempre migliore con la stessa Repubblica democratica tedesca. Infine può essere di esempio per la regolamentazione delle questioni aperte con altri paesi europei e altri paesi dell'Est.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e l'Australia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Canberra il 14 dicembre 1982» (1056) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e l'Australia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Canberra il 14 dicembre 1982», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

ORLANDO, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione del senatore Vella.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto anch'io alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e l'Australia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Canberra il 14 dicembre 1982.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 29 della convenzione stessa.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni

fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo e Scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984» (1115)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo e Scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

ORLANDO, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione del senatore Vella.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto anch'io alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo e Scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo XXI della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, adottata a Washington il 3 marzo 1973, approvato dalla sessione straordinaria delle Parti contraenti, tenutasi a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983» (1113).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo XXI della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, adottata a Washington il 3 marzo 1973, approvato dalla sessione straordinaria delle Parti contraenti, tenutasi a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

MARTINI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo con entusiasmo, e sollecito l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo

XXI della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, adottata a Washington il 3 marzo 1973, approvato dalla sessione straordinaria delle Parti contraenti tenutasi a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII della Convenzione di Washington.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di marina mercantile, firmato a Dakar il 23 aprile 1982» (1064)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di marina mercantile, firmato a Dakar il 23 aprile 1982», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

ORLANDO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo a quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica italiana è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di marina mercantile, firmato a Dakar il 23 aprile 1982.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 22 dell'accordo stesso.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GHERBEZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHERBEZ. Il Gruppo comunista dà voto favorevole a questa ratifica e ritiene impor-

tante questo accordo perchè vi si esprime concretamente la logica di un rapporto alla pari e di una collaborazione nel rispetto dell'altrui sovranità e identità, nonchè delle regole comuni.

Ogni accordo, che regola la cooperazione in questo o quel settore con un altro paese, contribuisce indubbiamente ad instaurare rapporti sempre migliori perchè elimina contrapposizioni o conflittualità e risolve i problemi aperti.

Ma tanta maggiore rilevanza in questo senso — e questo mi premeva sottolineare, a nome del Gruppo comunista — acquista un accordo con un paese in via di sviluppo che ha bisogno della nostra collaborazione e solidarietà per costruire la propria realtà utilizzando le proprie risorse.

Questa è una logica che il nostro paese giustamente persegue e che da parte nostra dobbiamo costantemente affermare.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Spagna sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Madrid il 10 ottobre 1983» (1047)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Spagna sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Madrid il 10 ottobre 1983».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

MARTINI, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi associo a quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Spagna sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Madrid il 10 ottobre 1983.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, con scambio di lettere, firmato a Roma il 13 dicembre 1983» (1220) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed

esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, con scambio di lettere, firmato a Roma il 13 dicembre 1983», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

FERRARA SALUTE, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, con scambio di lettere, firmato a Roma il 13 dicembre 1983.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 dell'accordo stesso.

È approvato.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1985-87, pari a lire 6.000 milioni per il 1985, 6.300 milioni per il 1986 e 6.600 milioni per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-

cio triennale 1985-87, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra l'Italia e l'AIEA per la modifica dell'Annesso I dell'Accordo di sede relativo al Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, effettuato a Vienna il 3 e il 30 maggio 1983» (1048)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra l'Italia e l'AIEA per la modifica dell'Annesso I dell'Accordo di sede relativo al Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, effettuato a Vienna il 3 e il 30 maggio 1983».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

ORLANDO, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta del senatore Spitella.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa a quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere tra l'Italia e l'AIEA per la modifica dell'Annesso I dell'Accordo di sede relativo al Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, effettuato a Vienna il 3 e il 30 maggio 1983.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto dallo Scambio di lettere stesso.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GHERBEZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHERBEZ. Questa ratifica è certamente di per se stessa una dimostrazione palese di quanto sia cresciuto il Centro internazionale di fisica teorica di Miramare di Trieste. Infatti, stiamo decidendo di ampliarne la sede, perchè ormai quella esistente (che pure è capiente) è diventata troppo ristretta ed angusta.

L'esserci impegnati ad accogliere sul nostro suolo un centro come questo è stata indubbiamente un'ottima iniziativa, sotto ogni punto di vista; essa infatti ha dato

prestigio a Trieste e all'Italia e ci offre un polo di studio e di ricerca attivissimo, che è diventato un punto di riferimento per gli studenti di ogni parte del mondo.

Il suo valore, poi, è tanto maggiore in quanto il Centro opera in presenza di due importanti sedi universitarie, di vari altri istituti di ricerca e dell'area di ricerca creata dopo il terremoto del Friuli ed in previsione di un recupero dell'area triestina colpita da un eccezionale degrado, emarginata e in sempre più profonda crisi multipla (economica, sociale e persino demografica).

Però va tenuto presente che le potenzialità di questa istituzione non sono esaurite; il Centro può crescere ancora e molto. Nel mondo vi è un interesse sempre rinnovato verso di esso. Ne seguono costantemente gli sviluppi e ricorrono alle sue strutture ed ai propri servizi i paesi dell'Africa, i paesi del Nord, i paesi del Sud, quelli dell'Ovest e quelli dell'Est. Tra questi, la vicina Jugoslavia e gli Stati Uniti.

Perciò esso è da seguire costantemente e da sostenere come uno dei nostri patrimoni più preziosi, che ci deve stare di più a cuore.

Attorno ad esso va ricercata ogni utile iniziativa che ne possa consentire l'ulteriore sviluppo quantitativo e qualitativo. Tra le varie realizzazioni che si possono prendere in considerazione in questa direzione va certamente inclusa la proposta che i ricercatori e gli scienziati del Centro stesso, assieme a tanti altri, avanzano per la realizzazione a Trieste di una macchina di luce di sincrotrone da 1,5 GeV che completi, dunque, quella che si intende installare a Grenoble, cui l'Italia e Trieste aspiravano e che ci è venuta invece a mancare, forse anche per una nostra sottovalutazione e insufficiente incisività nel rivendicarla su scala internazionale. Si pensi quindi per lo meno a questa seconda ipotesi, che consentirebbe un'attività scientifica e di ricerca applicata raccordata e coordinata nel polo scientifico triestino, che potrebbe elevare di molto le nostre potenzialità, disponibilità e capacità scientifiche nazionali, nonchè qualificare le nostre risorse al di là di ogni nostra attuale attesa.

Su questo ho presentato, onorevole Sottosegretario, un'interrogazione al ministro

Granelli. Sinora non ho avuto risposta. So che il ministro Granelli è molto impegnato e quindi lo giustifico. Ma colgo l'occasione per sottoporre all'attenzione del Governo l'opportunità di muoversi e di agire per tempo, per non perdere un'altra volta una importante occasione per noi, per Trieste e per l'Italia.

Sollecito altresì una risposta nel più breve tempo possibile alla mia interrogazione, nonché un impegno in questo senso da parte del Parlamento e della Presidenza del Senato, che so attenta nei confronti di questo problemi, naturalmente nell'interesse di tutto il nostro paese.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Allegato allo statuto della scuola europea relativo al regolamento della licenza liceale europea, con Allegato e Protocollo, firmati a Lussemburgo l'11 aprile 1984» (1135)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Allegato allo statuto della scuola europea relativo al regolamento della licenza liceale europea, con Allegato e Protocollo, firmati a Lussemburgo l'11 aprile 1984».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

ORLANDO, f.f. relatore. Mi rimetto alla relazione scritta del senatore Spitella.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Anch'io mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che modifica l'Allegato allo statuto della scuola europea relativo al regolamento della licenza liceale europea, con Allegato e Protocollo, firmati a Lussemburgo l'11 aprile 1984.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'Accordo e all'articolo unico del Protocollo.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GHERBEZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHERBEZ. Il Gruppo comunista darà voto favorevole anche a questo disegno di legge. Indubbiamente, con l'evoluzione e i mutamenti che nell'ultimo decennio hanno subito i sistemi scolastici dei paesi europei, con gli sviluppi sociali intervenuti, che influiscono non poco sulla scuola, si è reso necessario riaprire la trattativa e concordare un'adeguamento delle procedure degli esami alle nuove esigenze.

È da considerarsi perciò opportuno l'accordo intervenuto. Vorrei fare però un rilievo

relativamente alla ammissione alla scuola europea. Poichè dagli atti non si evince che questo lato del problema sia stato preso in considerazione, mi pongo l'interrogativo se forse non sarebbe stato opportuno prendere in considerazione anche questo aspetto. Le disposizioni che regolano la scuola risalgono al 1957; alcune sono più recenti, ma anch'esse risalgono a diciassette anni fa. Da allora sono emersi tanti cambiamenti nei rapporti tra i paesi, tante situazioni e necessità nuove anche in relazione a questo aspetto.

Queste scuole, come anche altre iniziative internazionali o europee comuni nel campo dell'insegnamento, hanno un indubbio valore da non sottovalutare. Esse risultano molto valide agli effetti di un sempre maggiore avvicinamento dei sistemi scolastici dei singoli paesi della Comunità tenendo conto dei sempre più frequenti scambi fra i paesi europei, della collaborazione e della comunicazione sempre più intensa in ogni campo, della mobilità nel campo del lavoro ed anche nel campo culturale e scientifico, delle esigenze di contatti frequenti a vari livelli determinati dallo sviluppo tecnologico che richiedono un sistema scolastico sempre più accentrato, che raccolga le migliori esperienze che si possono segnalare in ognuno di questi paesi.

Sarebbe quindi opportuno tener presente il problema e proporre l'esame, in prospettiva anche a livello parlamentare, nazionale ed europeo, delle nuove dimensioni che si propongono oggi per quanto riguarda le nuove realtà vissute dall'Europa. È importante tenere presente in prospettiva sia l'aspetto esami — come è giusto che sia stato fatto — ma anche il funzionamento della scuola e l'ammissione degli allievi e gli obiettivi che questa istituzione si prefigge.

Esorto pertanto il Governo a tenere presenti questi aspetti e a compiere anche da parte nostra i passi necessari affinché le cinque ratifiche, che risultano necessarie perchè il nuovo ordinamento possa entrare in vigore a tutti gli effetti, vengano depositate quanto prima e perchè da parte nostra la ratifica presso la Camera dei deputati avvenga il più presto possibile.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Seguito della discussione e rinvio in Commissione del disegno di legge:

«Interventi per lo sviluppo della regione Calabria» (1000) (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1000. Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 24 aprile si è conclusa la discussione generale ed hanno replicato il relatore ed il rappresentante del Governo.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1:

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1000,

impegna il Governo a stanziare la somma di lire 15 miliardi per opere viario-urbanistiche legate al raddoppio ferroviario Reggio Calabria-Villa San Giovanni.

9-1000-1.

FRANCO, MARCHIO

Stante l'assenza dei proponenti l'ordine del giorno è decaduto.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

TITOLO I

INTERVENTI IDROGEOLOGICI, FORESTALI E INFRASTRUTTURALI

Art. 1.

*(Piano organico di tutela idrogeologica
e di valorizzazione forestale)*

1. È concesso alla Regione Calabria un contributo speciale di lire 3.170 miliardi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il periodo dal 1985 al 1993, finalizzato alla realizzazione di un piano or-

ganico di interventi volti a completare, mantenere e valorizzare le risorse naturali e gli investimenti già realizzati con le leggi 26 novembre 1955, n. 1177 e 28 marzo 1968, n. 437, mediante la esecuzione di opere, compatibili con la tutela dell'ambiente naturale, per:

- a) la sistemazione idrogeologica;
- b) la correzione dei corsi d'acqua e protezioni relative;
- c) il consolidamento e il trasferimento degli abitati soggetti a fenomeni di dissesto o ad alto rischio sismico;
- d) la qualificazione produttiva e fondiaria dei terreni di demanio pubblico o di proprietà privata utilizzati a bosco e valorizzazione delle attività agro-pastorali e turistiche connesse nonchè prevenzione degli incendi boschivi;
- e) le piccole infrastrutture civili atte all'esecuzione ed alla gestione delle opere sopraindicate.

2. Per l'attuazione dei predetti interventi la Regione Calabria elabora e propone i relativi piani organici ed i programmi esecutivi da approvarsi entrambi da un comitato istituito nell'ambito del CIPE, presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e composto dai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data della loro presentazione. Sono chiamati a partecipare alle riunioni altri Ministri, quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza.

3. I piani organici di intervento, da compilarli entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individueranno, tenuto conto degli strumenti urbanistici approvati, le destinazioni provvisorie e definitive del territorio di ciascun bacino idrografico, ne rileveranno le caratteristiche geopedologiche ed i rischi di frane, le risorse idriche utilizzate e le relative modalità d'uso, il completamento delle opere di difesa già eseguite e indicheranno le opere in-

tegrative da compiersi ai fini della difesa idrogeologica, della correzione dei corsi di acqua e della difesa dei terreni contermini, del consolidamento e dell'eventuale trasferimento di zone abitate, nonchè degli interventi forestali ed agro-pastorali necessari a migliorare la produttività delle coperture vegetali e delle relative utilizzazioni. Per quanto riguarda le opere di cui alla lettera c) del precedente comma 1, i piani dovranno contenere mappe di vulnerabilità del patrimonio edilizio dei comuni interessati, accompagnate da programmi di adeguamento antisismico degli edifici pubblici.

4. Per i comuni che necessitano di opere di consolidamento o di trasferimento, oltre a quelli indicati nel successivo articolo 10, si fa riferimento agli elenchi compilati ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, e dell'articolo 8 della legge 28 marzo 1968, n. 437.

5. I programmi esecutivi, da compilarli entro novanta giorni a decorrere dalla data di approvazione dei singoli piani di intervento, articolano gli interventi specifici, ne determinano le modalità ed i costi e stabiliscono i sistemi di esecuzione, in relazione anche ad un contingente massimo di giornate lavorative da impiegare, nonchè le relative procedure amministrative.

6. Per la predisposizione dei piani organici di intervento e dei programmi esecutivi è attribuita alla Regione una anticipazione pari allo 0,50 per cento del contributo straordinario complessivo di cui al comma 1 del presente articolo.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«È concesso alla regione Calabria un finanziamento aggiuntivo di lire 5.400 miliardi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il periodo dal 1985 al 1993, finalizzato alla realizzazione di un "Piano di sviluppo integrato per le zone interne" di cui alla delimitazione approvata dal consiglio regionale.

Il Piano, privilegiando i lavoratori di cui alla legge 4 agosto 1984, n. 442, deve promuovere occasioni di lavoro diversificate singole, associate e/o cooperative e avere come obiettivi prioritari:

- 1) la difesa del suolo;
- 2) la prevenzione e protezione antisismica;
- 3) l'organizzazione dei parchi naturali;
- 4) la valorizzazione delle risorse territoriali e ambientali delle aree interne (agricole, forestali, artigianali, turistiche e culturali)».

1.1 GUARASCIO, CALICE, CANNATA, ALBERTI, PINGITORE, MARTORELLI, CROCETTA, VECCHI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GUARASCIO. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COVI, *relatore*. Onorevole Presidente, esprimo il parere contrario all'emendamento in esame. La Commissione bilancio ha rilevato che questo emendamento comporta un onere per il quale non sussiste copertura.

Nel merito devo osservare che esso si collega all'emendamento 9.1 che prevede la ripartizione della somma di 5.400 miliardi in nove anni, ma non risolve il problema della copertura. Inoltre il testo proposto in sostituzione dell'articolo 1 è sostanzialmente restrittivo per quanto riguarda le opere che ivi sono individuate. Infine, a mio avviso, si stravolge l'impianto generale del provvedimento in quanto si prevede la realizzazione di un piano di sviluppo integrato per le zone interne di cui alla delimitazione approvata dal consiglio regionale, mentre, in sostanza, le opere individuate dal titolo I interessano tutto il territorio calabrese e vengono poi attuate, secondo le norme dei successivi articoli, attraverso piani organici che vengono formati dalle regioni ed approvati da un comitato istituito presso il CIPE. In sostanza,

sia per ragioni di carattere finanziario, che per ragioni di carattere sostanziale, l'emendamento non è approvabile.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, conformemente al parere del relatore quello del Governo è contrario all'emendamento. Le ragioni di questo atteggiamento sono state precisamente individuate dal relatore e fra di esse vi è la motivazione sostanziale che il testo approvato dalla Commissione e proposto all'esame dell'Assemblea è molto più organico rispetto all'emendamento sostitutivo sottoposto al nostro esame. Infatti, tale emendamento fa riferimento alla realizzazione di un piano previsto dalla Regione e riferito solo ad alcune zone della regione Calabria; esso inoltre mira a raggiungere obiettivi che sono limitati rispetto a quelli previsti dal testo della Commissione, i quali attengono alla sistemazione idrogeologica, alla correzione dei corsi d'acqua e alla relativa protezione, al consolidamento degli abitati soggetti a fenomeni di dissesto o ad alto rischio sismico, alla qualificazione produttiva e fondiaria dei terreni di demanio pubblico e di proprietà privata, alle piccole infrastrutture civili.

A questo proposito anticipo, signor Presidente, che per quanto riguarda la lettera e) dell'articolo 1 di questo disegno di legge, proprio per rendere più esplicita questa definizione delle piccole infrastrutture, vorrei suggerire la dizione: «piccole infrastrutture civili strettamente complementari alla esecuzione e alla gestione delle opere sopraindicate», perchè meglio precisa tali compiti.

Inoltre nel testo proposto dalla Commissione, il primo comma, che si vorrebbe sostituire, fissa una procedura di approvazione e di elaborazione da parte della regione Calabria che fa riferimento a piani organici e a programmi esecutivi che oltretutto devono passare attraverso il vaglio di un comitato istituito nell'ambito del CIPE.

Per questi motivi il parere del Governo è contrario.

Proporrei perciò l'emendamento suddetto, che, ripeto, tende a inserire alla lettera e) dopo le parole «le piccole infrastrutture civi-

li» la dizione «strettamente complementari alla esecuzione e alla gestione delle opere sopraindicate». Questo — oltre a meglio precisare i compiti — evita che vi possa essere un elenco di piccole infrastrutture non funzionali agli obiettivi ed alla lettera di cui all'articolo 1 in discussione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Guarascio e da altri senatori, in ordine al quale ricordo che la Commissione bilancio ha rilevato la mancanza della relativa copertura.

Non è approvato.

POLLASTRELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico. (*Vivaci proteste dall'estrema sinistra*). Invito i colleghi che sono entrati dopo che è stata indetta la controprova a non partecipare alla votazione.

BEORCHIA. Non partecipo alla votazione, ma non sono entrato dopo l'inizio...

PRESIDENTE. Procediamo alla controprova.

È approvato.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Signor Presidente, con l'approvazione di questo emendamento, per il quale tra l'altro vi era un parere contrario della Commissione bilancio e per le motivazioni esposte sia dal rappresentante del Governo che dal relatore, chiedo la sospensione della seduta, perchè i commi successivi dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1000 erano correlati al primo comma del testo proposto dalla Commissione.

Di conseguenza, occorre un attimo di riflessione.

PRESIDENTE. Signor Ministro, ritiene sufficiente che io sospenda la seduta per mezz'ora?

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Signor Presidente, ritengo che sia necessaria almeno un'ora di sospensione, perchè non è facile correlare gli emendamenti successivi in conseguenza di tale votazione.

CALICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALICE. Signor Presidente, il relatore ha tutto il diritto di riferire la sua opinione circa la mancata copertura di tale articolo, ma non vi è un pronunciamento ufficiale della Commissione bilancio. Quindi, agli atti esiste un parere del relatore che fa parte onorevolmente della Commissione bilancio, sulla mancanza di copertura, ma non un parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,40, è ripresa alle ore 18,50*).

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Signor Presidente, avevo chiesto la sospensione della seduta per un'ora, ma devo dirle che, nonostante tutti gli sforzi compiuti per adeguare i commi e gli articoli successivi all'articolo 1 affinché fossero coerenti con l'emendamento testè approvato, ho dovuto verificare che il lavoro è improbo. Ritengo che per la buona riuscita del testo anche l'Assemblea troverebbe notevoli difficoltà a ritrovarsi di fronte ad una serie di nuovi articoli completamente trasformati.

Quindi, la mia personale valutazione è che, per fare un lavoro adeguato, il provvedimento debba essere rinviato in Commissione; ripeto, non solo e non tanto per la parte finanziaria, che pure può trovare dei contemperamenti nel secondo titolo della stessa legge, ma in quanto tutto il titolo primo era strettamente legato all'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione e perciò, modifi-

cato l'articolo 1, bisogna modificare quasi tutti gli articoli relativi al titolo primo.

Un lavoro simile può essere svolto serenamente solo in Commissione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 100, undicesimo comma, del Regolamento, dispongo il rinvio in Commissione degli articoli del disegno di legge e dei relativi emendamenti.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento — il calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 22 al 31 maggio 1985, che, a seguito della decisione testè adottata in relazione al disegno di legge n. 1000, risulta determinato come segue:

Mercoledì	22	maggio	(pomeridiana) (h. 17)	<ul style="list-style-type: none"> — Presupposti di costituzionalità del decreto-legge riguardante Zafferana Etnea — Disegno di legge n. 1331 — Conversione in legge del decreto-legge sul condono edilizio (<i>Presentato al Senato - scade il 23 giugno 1985</i>)
»	22	»	(notturna) (h. 21)	
Giovedì	23	»	(pomeridiana) (h. 18)	
(la mattina alle ore 10, si riunisce a Montecitorio il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale)				
Venerdì	24	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	— Interpellanze e interrogazioni sull'operazione IRI-SME-BUITONI

Martedì	28	maggio	(pomeridiana) (h. 17)	— Disegno di legge n. 1339 — Conversione in legge del decreto-legge recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (<i>Presentato al Senato - scade il 2 luglio 1985</i>)
Mercoledì	29	»	(pomeridiana) (h. 17)	— Disegno di legge n. 1340 — Conversione in legge del decreto-legge concernente norme di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione (<i>Presentato al Senato - scade il 3 luglio 1985</i>)
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)				
Giovedì	30	»	(pomeridiana) (h. 18)	— Disegno di legge n. 1353 — Conversione in legge del decreto-legge recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 4 giugno 1985</i>)
(la mattina è riservata alle riunioni dei Gruppi parlamentari)				
Venerdì	31	»	(antimeridiana) (h. 10)	— Disegno di legge n. 316 - Revisione della legislazione valutaria

N.B. — All'inizio della seduta del 22 maggio 1985 avrà luogo la commemorazione di Alessandro Manzoni.

All'inizio della seduta del 29 maggio 1985 sarà commemorato l'ex Presidente del Senato Giovanni Spagnoli.

Il 30 maggio 1985, alle ore 17, in sala Zuccari a Palazzo Giustiniani, avrà luogo la presentazione dei nuovi volumi su Palazzo Madama e sui Palazzi Cenci e Giustiniani.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, segretario:

CAROLLO, FERRARI AGGRADI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che la politica delle dismissioni è stata esplicitamente richiesta dal Governo e dal

Parlamento agli enti di gestione delle Partecipazioni statali allo scopo di ridurre il fabbisogno di apporti finanziari del Tesoro per il pagamento, sia pure parziale, delle loro ricorrenti perdite;

rilevato che il settore alimentare e distributivo dell'IRI ha accumulato per anni perdite consistenti alle quali si è dovuto far fronte con ingenti ricapitalizzazioni e che solo nel 1984 la SME ha presentato un utile di bilancio, mentre la Sidalm continua a registrare forti perdite;

preso atto che per realizzare un'attività politica di risanamento e di sviluppo delle sue industrie alimentari l'IRI dovrebbe destinare ancora ingenti risorse finanziarie, delle quali però notoriamente non dispone e che neppure il bilancio dello Stato può assicurare dato che esso non può continuare ad essere una variabile indipendente dell'economia nazionale;

considerato che la proposta avanzata dalla Buitoni di acquistare le aziende alimentari e distributive dell'IRI garantirebbe un realizzo di entrata di circa 500 miliardi di lire;

considerato, altresì, che Governo e Parlamento hanno fatto presente più volte l'opportunità di concentrare le iniziative degli enti a partecipazione statale nei settori prioritari o strategici,

gli interpellanti chiedono di sapere se è vero:

1) che il consiglio di amministrazione dell'IRI abbia approvato all'unanimità la cessione delle società SME e Sidalm;

2) che nessun altro possibile acquirente si sia dichiarato disponibile a rilevare unitariamente le attività in questione, mentre la concentrazione tra SME, Sidalm e gruppo Buitoni-Perugina consentirebbe di dar vita, nel nostro Paese, ad un gruppo alimentare finalmente in grado di competere efficacemente e stabilmente con la concorrenza internazionale;

3) che il Consiglio dei ministri, lo scorso 2 maggio 1985, abbia espresso l'adesione di principio alla privatizzazione di taluni settori delle Partecipazioni statali, fra i quali potrebbe essere compreso, ovviamente, quello alimentare;

4) che il Ministro delle partecipazioni statali, in occasione della sua audizione alla Commissione bilancio della Camera dei deputati, dopo avere ampiamente illustrato, unitamente al presidente dell'IRI, i termini dell'operazione, abbia manifestato la sua adesione alla decisione dell'IRI.

Gli interpellanti chiedono, infine, di sapere quali siano gli ulteriori motivi che, indipendentemente dalle considerazioni e dai fatti sopra indicati, ostano il Governo ad esprimere in via definitiva la dichiarata adesione di

principio alla cessione della SME e della Sidalm.

(2-00319)

FABBRI, SCEVAROLLI, BUFFONI, CASTIGLIONE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — (Già 3-00914).

(2-00320)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, segretario:

BOMPIANI, JERVOLINO RUSSO, CONDORELLI, CAMPUS, MELOTTO, COLOMBO SVEVO, FIMOGNARI, COSTA, MEZZAPESA, PACINI, BERNASSOLA, FERRARA Nicola. — *Al Ministro della sanità.* — In rapporto alla crescente diffusione di casi di sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) e di casi di linfadenopatia generalizzata verosimilmente correlata all'AIDS, di cui la stampa, sia tecnico-divulgativa periodica che quotidiana, fornisce continue notizie, si chiede di conoscere quali provvedimenti siano stati assunti dalle autorità sanitarie, sia centrali che regionali e locali, al fine di:

1) promuovere la ricerca epidemiologica per riconoscere con certezza i casi «veri» rispetto ai casi «sospetti», considerando in questo contesto anche l'ipotesi della denuncia obbligatoria di ogni caso «vero»;

2) promuovere l'informazione della popolazione, in particolare di quella giovanile e dei cosiddetti gruppi «a rischio» (tossicodipendenti e omosessuali), circa i rischi di contagio e di trasmissibilità degli agenti virali ed i mezzi per limitarne la diffusione;

3) assicurare la protezione del personale ospedaliero e dei servizi territoriali, nonché del pubblico, mediante rigorose misure igienico-sanitarie negli ambulatori frequentati dai tossicomani;

4) riconoscere sistematicamente, mediante l'impiego di opportuni *tests* diagnostici, la

presenza di anticorpi nel sangue destinato alla donazione, al fine di impedire la trasmissione dell'infezione per via ematica.

(3-00915)

LA VALLE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

i risultati della visita in Italia del Presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, e dei suoi incontri con il Presidente Pertini e con il Presidente del Consiglio;

come valuti il trattamento senza precedenti riservato dalla televisione del servizio pubblico a un Capo di Stato straniero ospite del nostro Paese, fatto oggetto di una preordinata aggressione accusatoria e con la unilaterale chiamata in causa transoceanica di un oppositore fuoriuscito, com'è avvenuto nella trasmissione del 18 maggio 1985 di cui è stato vittima Daniel Ortega, nel momento in cui il Nicaragua è sottoposto ad una aperta interferenza militare e politica e ad un boicottaggio economico da parte degli Stati Uniti e nel momento in cui l'Italia è impegnata con altri Paesi europei ed occidentali in una delicata opera di mediazione per salvaguardare il diritto all'indipendenza e alla autodeterminazione di quel Paese amico.

(3-00916)

BASTIANINI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Con riferimento alla vendita delle aziende alimentari della SME-Sidalm al gruppo Buitoni-De Benedetti, l'interrogante chiede di conoscere quale sia la strategia industriale complessiva in cui si inquadra questa prima importante cessione di aziende a partecipazione statale a gruppi privati e quali siano gli altri settori non strategici in cui si intende ridimensionare la presenza delle Partecipazioni statali.

(3-00917)

MURMURA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti intende assumere per eliminare i ritardi e gli inconvenienti verificatisi presso il distretto militare di Reggio Calabria, ove le risposte alle richieste di servizio civile avanzate dai gio-

vani avvengono molto oltre i sei mesi previsti nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

(3-00918)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

MILANI Eliseo. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità ed al Ministro senza portafoglio per l'ecologia.* — Considerato che il Gruppo di prevenzione ed igiene ambientale del coordinamento lavoratori e lavoratrici della Montedison di Castellanza ha segnalato, fin dal dicembre 1984, lo stoccaggio e l'utilizzo presso lo stesso stabilimento di isocianati altamente tossici — circa 1.400 litri di toluendiisocianato, in serbatoi privi di qualsiasi sistema di sicurezza; fusti da 200 litri di isoforondiisocianato; quantità imprecisate di metilenebis (4-fenilsocianato), di dicicloesilmetandiisocianato e di transcicloesildiisocianato — e considerato, inoltre, che, a norma del decreto ministeriale 21 maggio 1981 («Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose in attuazione delle direttive CEE») il toluendiisocianato (TDI) è considerato come sostanza «altamente tossica» (quindi di una pericolosità addirittura superiore all'isocianato di metile — la sostanza che ha causato il disastro di Bhopal — che il decreto ministeriale classifica semplicemente come «tossica»), si chiede di conoscere:

1) se il Governo sia al corrente della produzione e dello stoccaggio nello stabilimento della Montedison di Castellanza delle sostanze pericolose indicate;

2) se siano state compiute le necessarie e periodiche verifiche per accertare il rispetto scrupoloso di tutte le norme di sicurezza, a tutela dell'incolumità dei lavoratori, nonché della popolazione e dell'ambiente circostante;

3) quali siano le ragioni produttive che impongono l'utilizzo di sostanze così altamente pericolose;

4) se il Governo abbia impartito o intenda impartire idonee disposizioni affinché la

produzione o comunque la presenza di sostanze pericolose nel territorio nazionale sia costantemente posta sotto il controllo dell'autorità pubblica e dei lavoratori addetti.

(4-01902)

SPANO Roberto. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso che, a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, l'INVIM è posta a carico dell'alienante e solo in caso di trasferimenti a titolo gratuito a carico del beneficiario, mentre gli uffici competenti notificano i relativi accertamenti sia agli alienanti sia agli acquirenti, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intende adottare per dare una corretta attuazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 643, secondo il quale, a giudizio dell'interrogante, si deve escludere ogni forma di coinvolgimento dell'acquirente nell'accertamento fiscale sull'INVIM.

Un provvedimento urgente del Ministro si rende particolarmente necessario per evitare situazioni di confusione tra i contribuenti, non aggravare gli uffici tributari di incombenze inutili e, infine, recepire le indicazioni già emerse con le sentenze delle commissioni tributarie (Commissione tributaria centrale, sezione XVI, del 16 maggio 1980, n. 1741; Commissione tributaria 1° grado di Roma, sezione XII, del 25 novembre 1980) relative all'articolo 26 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.

(4-01903)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se il Governo è a conoscenza che l'assemblea degli avvocati e procuratori del circondario di Matera, tenutasi il 7 maggio 1985, ha ritenuto che «il recente deliberato del CSM — tendente a demandare la reggenza delle Preture, aventi il posto di magistrato «congelato», ai pretori di altro mandamento del distretto, in attesa della revisione delle circoscrizioni giudiziarie — provocherebbe di fatto, certamente in tutte le Preture del circondario di Matera, la paralisi dell'amministrazione della giustizia, come già rilevato

negli ordini del giorno votati dal Consiglio dell'ordine il 9 febbraio ed il 19 aprile 1985»;

in caso affermativo, qual è il giudizio del Governo e quali passi si intendono esperire per evitare quanto sopra.

(4-01904)

MURMURA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per essere informato sui provvedimenti che intende adottare in relazione al problema, ripetutamente sollecitato dalle autorità comunali di Vibo Valentia e dal consiglio dell'Istituto tecnico per geometri della stessa città, sullo stato di assoluto abbandono dell'edificio privato in cui quest'ultimo è allogato e che dovrebbe richiedere una meno disattenta valutazione degli organi *ad hoc* preposti.

(4-01905)

FRANCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che in data 9 marzo 1985 è stata depositata, presso la cancelleria del Tribunale civile e penale di Reggio Calabria, l'ordinanza nel procedimento penale contro Costa Carmelina (attuale direttore del Conservatorio di musica «F. Cilea» di Reggio Calabria);

che il giudice istruttore, sulle conformi richieste formulate dal pubblico ministero, visti gli articoli 374 e 278 del codice di procedura penale, ha ordinato il rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Reggio Calabria;

che, in data 14 febbraio 1985, il giudice istruttore presso il Tribunale di Reggio Calabria ha notificato alla Costa Carmelina «avviso di procedimento e invito a nominare un difensore» per il reato di cui agli articoli 324 e 110 del codice penale;

che elevatissima è la tensione tra i componenti della scuola e la cittadinanza per il modo di governare l'istituto da parte della Costa;

che l'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 (decreti delegati) prevede la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da un mese a sei mesi per gravi atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;

che a breve scadenza avranno luogo gli esami di conferma e quelli attitudinali, da parte degli allievi, che riceverebbero grave nocumento dalla presenza della predetta direttrice signorina Carmelina Costa,

si chiede di sapere se il Ministro non ritenga, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 417, articolo 97, che la signorina Carmelina Costa, direttrice del Conservatorio di Reggio Calabria, debba essere sospesa dalle proprie funzioni per il periodo massimo previsto e debba essere inviato presso il Conservatorio di Reggio Calabria un ispettore ministeriale con funzioni di reggente.

(4-01906)

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 64.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 22 maggio 1985

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 22 maggio, in due

sedute pubbliche, la prima alle ore 17 e la seconda alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

I. Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

Conversione il legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, recante provvedimenti in favore di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali (1353) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (1331)

La seduta è tolta (ore 19).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari